

## ***Forme di violenza domestica***

*Elena Torresin*

I casi di cronaca degli ultimi anni, purtroppo, ci hanno abituato a fatti gravissimi di violenza domestica, caratterizzata, in particolare, da pesanti aggressioni fisiche direttamente in danno del soggetto debole e da un certo profilo psicologico del maltrattante, sovente preda della gelosia ossessiva verso la propria partner oppure abusante della sua autorità sui propri familiari; tali fatti risultano ancor più noti allorché sfociano nel c.d. fenomeno del femminicidio, non di rado atto estremo di una sequenza di plurime violenze già perpetrate in danno della vittima e da questa non percepite come pericolosi campanelli d'allarme.

La personale esperienza maturata negli Uffici Giudiziari Inquirenti (in particolare, presso la Procura della Repubblica di Udine, quale Sostituto Procuratore) mi ha consentito di conoscere ed entrare in contatto con plurime vicende di maltrattamenti in famiglia e svariate storie personali di vittime di violenza domestica, che, oltre alle ben note forme portate in luce dalla cronaca, possono svilupparsi anche in modalità più subdole, meno eclatanti e comunque meno evidenti e che possono condurre ad una spirale di sopraffazione in cui la vittima rimane comunque intrappolata, a meno che non decida di denunciare i fatti di violenza.

Appare pacifico che la violenza domestica non si esaurisce nella consumazione di meri atti di violenza fisica e/o violenza verbale, seppur costituenti le forme più conosciute del reato di maltrattamenti in famiglia.

Ben può affermarsi, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il reato di maltrattamenti in ambito domestico si sostanzia in tutte quelle manifestazioni di prevaricazione materiale e morale da parte di un adulto (solitamente, il marito e/o il padre di famiglia) in danno dei soggetti “*deboli*” del

nucleo familiare (solitamente, moglie e/o figli), così da rendere particolarmente dolorosa e penosa la convivenza.

Anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che *“integra l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo”* (Così Cass., sent. n. 6724/2017).

Sotto questo profilo, la Cassazione ha ben precisato che il reato *ex art. 572 c.p.* può essere integrato non solo da *“percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali”* (Cass., sent. n. 44700/2013), ed anche da *“atti che, di per sé, non costituiscono reato”* (Cass., sent. n. 13422/2016).

Conseguentemente, rientra senza alcun dubbio nei casi di maltrattamenti ogni forma di violenza fisica (percosse e ogni altra forma di contatto fisico imposto), violenza psicologica (minacce, ricatti, umiliazioni, offese, ricatti, imposizione di uno stile di vita sociale, familiare e personale non voluto dalla vittima, etc), violenza economica (allorquando si impedisce alla vittima di raggiungere una propria indipendenza economica nell’ambito familiare) e ogni altra forma di costrizione e vessazione tali da ledere la dignità e la libertà di autodeterminazione delle vittime.

In tale contesto di maltrattamenti, il soggetto c.d. “forte” si caratterizza per imporre il proprio volere, dettare le sue regole ed esercitare il proprio controllo sui familiari, senza riconoscere a questi uno spazio di confronto e di autonomia.

L’eventuale occasionalità o comunque non costante ripetizione di episodi di aggressioni fisiche o verbali in senso stretto, alla luce di

quanto suesposto, non esclude a priori, dunque, la sussistenza in sé del reato di maltrattamenti, a fronte di ripetute condotte di umiliazione e vessazione in danno del soggetto debole, laddove tali comportamenti si traducano in sistematiche imposizioni di vita e costrizioni.

Frequenti sono i casi concreti di maltrattamenti in cui si assiste alla ricorrenza, in ambito domestico, di reiterate condotte di prevaricazione da parte del maltrattante:

- a carattere religioso/culturale (allorquando il c.d. maltrattante imponga di osservare diverse regole prescritte da una determinata fede religiosa o in un determinato contesto culturale, anche a fronte di un'eventuale opposizione del soggetto debole a rispettare quanto imposto);
- a carattere sociale (allorquando il maltrattante tenga il soggetto in una condizione di isolamento, vietandogli di frequentare o stringere amicizia con terzi estranei alla famiglia, di uscire di casa, se non per esigenze strettamente temporanee, o anche solo di incrociare lo sguardo altrui, oppure tenga il familiare in una condizione di stretto controllo, pretendendo di verificare il contenuto del telefono della persona offesa ed eventualmente sottoponendola a domande serrate sull'identità di interlocutori o sul contenuto di messaggi e fotografie, oppure contattandola frequentemente alla sua utenza telefonica per conoscerne i movimenti e l'identità dei soggetti cui la stessa si accompagnerebbe);
- a carattere strettamente personale (allorquando, ad esempio, il maltrattante vieti al soggetto debole di conseguire una propria autonomia lavorativa o di studio, di indossare indumenti allo stesso non graditi, di conseguire la patente di guida);
- a carattere economico (allorquando, ad esempio, il maltrattante pretenda di monopolizzare la gestione delle risorse economiche domestiche, impedendo alla persona offesa di detenere personalmente denaro ed elargendo di volta in volta esigue – e comunque insufficienti – somme di denaro per far fronte alle spese necessarie per l'intera famiglia);
- a carattere sessuale (allorquando il maltrattante pretenda di avere rapporti sessuali con la coniuge, forzandone il consenso anche

mediante insulti e ricatti morali, senza necessariamente addivenire alle più gravi condotte di violenza sessuale).

Pare evidente come tutte queste condotte rientrino nel concetto di violenza domestica, in quanto poste in essere ad evidente detrimento della dignità ed autonomia del c.d. soggetto debole nonché, conseguentemente, della parità coniugale e comunque familiare tra i componenti del nucleo domestico.

Non solo, si ritiene che la dignità e l'autonomia del c.d. soggetto debole possano essere (a volte anche irrimediabilmente) lese da condotte di prevaricazione in ambito familiare da parte del maltrattante, senza che tale soggetto sia direttamente e materialmente attinto da atti di aggressione domestica.

Si fa, in particolare, riferimento, ai casi denominati di “*violenza assistita*” che concernono quei contesti familiari ove il minore si vede costretto ad assistere reiteratamente ad atti di maltrattamenti posti in essere in genere dal padre nei confronti della propria madre.

Anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione la c.d. “*violenza assistita*” costituisce senza alcun dubbio una forma di violenza domestica.

La Suprema Corte, sul punto, ha affermato che “*integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo*” (così Cass., sent. n. 41142/2010; si veda anche Cass., sent. n. 18833/2018).

Dunque, ben può affermarsi che il minore, anche laddove sia mero spettatore dei reiterati maltrattamenti direttamente inferti alla propria madre, sia da considerarsi senz'altro vittima di violenza domestica e persona offesa del reato di cui all'art. 572 c.p.

Pare evidente come in tali circostanze il minore subisca gravi pregiudizi alla propria integrità psicofisica che lo accompagneranno nella crescita, con effetti sui rapporti personali e familiari ; ciò perché il contesto di violenza domestica vissuto durante l'infanzia ha rappresentato per il minore la c.d. normalità di famiglia. In questi casi vi è il rischio – tutt'altro che ipotetico – che il minore replicherà poi in età adulta i medesimi comportamenti posti in essere nel passato dal maltrattante, poiché non gli è stata data la possibilità di sperimentare nella sua infanzia rapporti aventi pari dignità ed autonomia tra i componenti della propria famiglia.

Rispetto a quanto sopra illustrato, tuttavia, i fenomeni di violenza domestica, siano essi in forma diretta o c.d. assistita, il più delle volte emergono tardivamente o comunque tempo dopo l'inizio della consumazione del reato e la risposta della giustizia, purtroppo, perviene in un momento in cui il contesto si è già cancrenizzato, a causa dei danni fisici e/psicologici già patiti dai soggetti deboli.

La tardiva emersione dei fatti di maltrattamento, tenuto conto dei casi in concreto ricorrenti, pare sovente legata ad una difficoltà da parte del soggetto debole, in specie la coniuge/madre di famiglia, di acquisire consapevolezza in merito alla sussistenza e alla gravità degli episodi di aggressione da parte del maltrattante, anche rispetto alle aggressioni in danno dei propri figli (non di rado, certe aggressioni vengono dipinte come “momentanei sfoghi di rabbia”, però vengono minimizzate dalla stessa denunciante, ad esempio “perché lo amo, dove vado senza di lui?!”). Tale situazione appare ancora più complicata in particolar modo a fronte di una condizione di dipendenza personale, familiare, economica e/o sociale della donna nei confronti del proprio coniuge, il quale, seppur aggressore, costituisce l'unico punto di riferimento del soggetto debole.

La c.d. presa di coscienza da parte del soggetto debole di essere vittima di maltrattamenti diventa ancor più difficile laddove il maltrattante giustifichi il proprio comportamento violento in danno dei propri familiari e lo renda apparentemente lecito ai loro occhi.

Non di rado vi sono casi in cui il maltrattante si richiama ad una sorta di *animus corrigendi* nei confronti dei familiari oppure fa valere

l'asserita normalità/liceità di punizioni nella cultura tipica di provenienza delle parti coinvolte.

Quanto al primo profilo, ricorrono senza alcun dubbio tutti i presupposti del delitto di maltrattamenti, laddove l'uso sistematico della violenza da parte dell'indagato costituisca costante e ordinario "trattamento educativo" applicato a tutti i familiari, né si ritiene che tale condotta possa affatto sostanziare il delitto meno grave dell'abuso dei mezzi di correzione.

A tal riguardo, secondo il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. 2014, n.53425), *"l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative e correttive non costituisce un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p. anziché in quella dell'art. 572 c.p."*

Seguendo il ragionamento sviluppato nella citata sentenza, la c.d. punizione a scopo educativo, se sproporzionata rispetto alla gravità del presunto errore commesso dal minore e se consistente in *"trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della sua personalità"*, concretizza il più grave delitto di maltrattamenti.

Per quanto concerne l'asserita normalità/liceità di punizioni corporali nella cultura di provenienza, tale circostanza non appare assumere alcuna incidenza scriminante (fondata, in particolare, sull'esercizio di un presunto diritto sui familiari), né si ritiene idonea ad escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato *de quo*, posto che, come sottolineato dal condivisibile orientamento della Suprema Corte, si tratta di una concezione che si pone in assoluto contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, in particolare, con quelli di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, di uguaglianza e di pari dignità sociale (v. Cass. 13 aprile 2015 n. 14960, ID. 13 maggio 2014 n. 19674, ID. 12 dicembre 2008 n. 46300).

Giova riportare un passaggio saliente della citata sentenza del 2015: *"in una società multietnica, si profila l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della*

*liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto – non riconosciuto da alcuna norma internazionale – di proseguire in condotte che, seppur ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere”.*

Appare, dunque, priva di alcun pregio giuridico e fattuale qualsiasi forma di giustificazione della condotta violenta tenuta dal maltrattante nei confronti dei componenti della propria famiglia.

Parimenti, non paiono idonee a giustificare il comportamento di violenza domestica le particolari condizioni di stress e di difficoltà in cui verserebbe il maltrattante. Le condizioni di disagio personale e sociale (caratterizzate ad esempio da dipendenza da alcol e dal gioco alle macchinette, stato di disoccupazione, condizione di abbandono verso sé e gli altri) non paiono poter escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato *de quo*.

In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, è “*sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a .. sofferenze (fisiche o morali) in modo continuo ed abituale*”, senza che sia “*necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità né il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze ... senza plausibile motivo*”: ben si precisa che “*esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, 6 novembre 1991, Faranda); esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione*

*criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze*" (così Cassazione, sent. n. 25183 del 19.06.2012 – dep. 25.06.2012; si veda anche *ex multis* Cassazione, sent. n. 15146 del 19.03.2014 – dep. 02.04.2014, sent. n. 25183 del 19.06.2012 – dep. 25.06.2012, sent. n. 16836 del 18.02.2010 – dep. 04.05.2010, sent. n. 33106 del 14.07.2003 – dep. 05.08.2003, sent. n. 3965 del 17.10.1994 – dep. 19.11.1994). Ben la Cassazione ha evidenziato che "*quel che la legge impone è solo che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale*", mentre "*non si richiede una intenzione di sottoporre il convivente in modo continuo e abituale ad una serie di sofferenze fisiche e morali*" (V. Cass., sent. n. 16836 del 18.02.2010 – dep. 04.05.2010).

Con riguardo alla valenza da attribuire agli stati psicologici che caratterizzano la condotta del soggetto maltrattante (ovviamente distinti dai disturbi mentali e di personalità che rilevano sotto il profilo dell'imputabilità), recentemente la Suprema Corte ha in maniera condivisibile affermato che "*lo stato di nervosismo, tanto più se costante, non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, ma costituisce, a volte, uno dei più pericolosi moventi dell'ipotesi delittuosa v. con riferimento allo stato di nervosismo ed alla gelosia: Sez. 6, n. 9694 del 07.04.1982 – dep. 21.10.1982 ... sez. 2, n. 357 del 07.03.1966 ud. – dep. 17/08/1966*" (così Cass., sent. n. 14742 del 11.02.2016 – dep. 11.04.2016). Peraltro, secondo costante Cassazione "*ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia il movente non esclude il dolo, alla cui nozione è estraneo – ed anzi – lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi*" (si veda Cass., sent.n. 5541 del 02.04.1996 – dep. 04.6.1996, sent. n. 8557 del 20.06.1987 – dep. 27.07.1987).

Purtuttavia in questi contesti, senza disconoscere la sussistenza dei c.d. maltrattamenti in tali ipotesi, come si è evidenziato, l'emersione del fatto di violenza domestica diventa ancora più difficoltosa, proprio



perché subentrano componenti psicologiche rilevanti, quali ad esempio l'attaccamento affettivo al proprio coniuge, la dipendenza verso il medesimo e, al contempo, lo stato di isolamento dal contesto extrafamiliare, il senso di colpa, la paura di rovinare la famiglia, il timore di togliere il padre ai figli.

Tali circostanze all'evidenza possono indurre il soggetto debole a non sporgere denuncia (non infrequenti sono i casi in cui le notizie di maltrattamenti provengono ad esempio dai servizi sociali o da insegnanti, ai quali i minori confidano di aver subito o di aver visto la propria madre subire maltrattamenti), così come – in una condizione di forte dipendenza della vittima dal suo maltrattante – il passo verso la ritrattazione può rivelarsi breve.

A tal proposito, preme distinguere i casi in cui, sovente a seguito di una normalizzazione dei rapporti endofamiliari, vi è la rimessione di querela da parte della vittima del reato di violenza domestica (ovviamente, senza alcuna incidenza sul regime di procedibilità del reato), da quelli in cui vi è una vera e propria smentita delle precedenti affermazioni accusatorie nei confronti del maltrattante.

La ritrattazione della persona offesa reca in sé pesantissime conseguenze sull'esito del procedimento, sia in fase di indagine (magari successivamente all'applicazione di una misura cautelare che comporti quantomeno l'allontanamento dalla casa familiare) che nel corso del dibattimento, tenuto conto della necessaria assenza di elementi di prova contraddittori per poter addivenire ad una pronuncia di condanna.

Peraltro, la ritrattazione reca grave pregiudizio alla posizione della persona offesa denunciante, con eventuali ripercussioni per la medesima sul piano penalistico, posto che, ai sensi dell'art. 199 c. 1 c.p., i prossimi congiunti dell'imputato sono obbligati a deporre *“quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato”* (laddove sono presenti figli anch'essi maltrattati) e non pare applicabile in questi casi l'esimente dell'art. 384 c.p., laddove è il codice penale che esclude ogni facoltà di astensione per le persone offese da reato (si veda *ex plurimis* Cass., sent. n. 42560/2016).

In tali contesti, sia per aiutare la vittima a sporgere denuncia che per evitare il rischio di ritrattazione, risulta di fondamentale importanza creare una rete di sostegno psicologico, economico e sociale che consenta alla vittima di sganciarsi dalle condizioni di dipendenza verso il proprio maltrattante e, quindi, di creare un proprio spazio di autonomia, soprattutto in presenza di figli minori che, ovviamente, rimangono in balia delle decisioni degli adulti.

In questa direzione, sicuramente è auspicabile che si realizzi una sempre maggior sinergia tra Procura (che ovviamente ha una funzione investigativa e può semmai impedire solo l'ulteriore protrarsi di una situazione familiare deleteria), Tribunale per i Minorenni (tenuto conto delle importantissime decisioni in materia *de potestate*), Servizi Sociali e Centri Antiviolenza, fin dalle primissime fasi d'indagine e nel prosieguo del procedimento penale. Tale sinergia, già allo stato evidente, risulta avere costituito in molti casi concreti un valido supporto per le vittime di violenza domestica, grazie alla tutela così loro garantita sotto le plurime direzioni sopra prospettate.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sul tema della violenza domestica l'ADMI, in collaborazione con la IAWJ –International Association Women Judges, ha promosso nel 1994, in Roma, una Conferenza internazionale che ha visto la partecipazione di donne giudici di quaranta paesi nel mondo. L'obiettivo era quello di far emergere in tutta la sua gravità un fenomeno largamente sommerso ed offrire un contributo di analisi e di proposte per sottrarlo a rassegnati silenzi e a sostanziali impunità, come si legge nella presentazione del volume che ha raccolto gli atti della Conferenza, ed. Franco Angeli 1995.